

DEROGA NUMERO MASSIMO DI ASSENZE

Come previsto dall'articolo 14, comma 7 del DPR 122/2009 gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

classi	ore settimanali	monte ore annuali	N° minimo di ore di presenza (75% del totale)	N° ore massimo assenza
PRIMARIA	27	891	669	222
PRIMARIA	40	1320	990	330
SECONDARIA	30	990	743	247
liceo biennio	27	891	669	222
liceo triennio	30	990	743	247

La CM 20 del 4/3/2011 riporta l'articolo 14, comma 7, del Regolamento che prevede quanto segue: "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- Assenze per malattia: assenze continuative (da 5 giorni) o ricorrenti dovute a malattia grave e/o cronica che deve essere debitamente documentata dal certificato del medico curante o dell'eventuale struttura sanitaria.
- Assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia (gravi patologie dei componenti del gruppo familiare debitamente certificate, lutto familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
- Frequenza di una parte dell'anno scolastico presso scuole all'estero-debitamente certificata;

Il Consiglio di classe si esprime nel merito con specifica delibera motivata.

Come previsto dal DPR 122/90, gli studenti che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, anche tenendo conto delle deroghe stabilite, non vengono ammessi allo scrutinio finale e pertanto non sono ammessi alla classe successiva.

Poiché la disposizione si riferisce alle ore di assenza, sono da computare anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.

Comunicazione allo studente e alla famiglia.

Ogni Consiglio di Interclasse/Classe comunica alle famiglie la necessità di una ripresa della frequenza delle lezioni, a fronte di un numero di assenze significative e che potrebbero pregiudicare il successo scolastico.

In tale comunicazione viene anche evidenziato l'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive per assicurare per la validità dell'anno scolastico.

La presente delibera viene pubblicata all'albo on line del Convitto.

Approvato al Collegio Docenti del 18/05/2022